

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Mancata produzione da parte dell'opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo

La mancata produzione da parte dell'opponente, della copia notificata del decreto ingiuntivo, non determina la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione laddove la prova dell'osservanza del termine di decadenza, previsto dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri elementi certi.

Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 7.1.2013

...omissis...

La doglianza è fondata. La S.C. ha affermato che, in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (Cass. Sez. 1, n. 17495 del 26/06/2008), come nella specie.

Pertanto, l'opposizione va in questo grado deliberata. Con la prima difesa, l'odierno appellante aveva eccepito la nullità del d.i. per incompetenza per valore dell'organo giudiziario che l'aveva emesso.

L'eccezione di incompetenza risulta fondata.

Invero, come si è accennato in precedenza, il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto da xxx nei confronti di xx. per la somma di L.1.709.600, oltre interessi e spese della procedura monitoria e successive

occorre.

Com'è noto, l'art. 637, 1 comma, c.p.c. prevedeva che per l'ingiunzione "è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria".

Ora, ai sensi dell'art. 7, 1 comma, c.p.c., vigente *ratione temporis* "il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice".

Ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva, del tutto sprovvisto di fondamento si prospetta l'assunto secondo cui sarebbe assorbita alla competenza per materia del giudice della separazione o del divorzio (e, perciò, del Tribunale) la cognizione di qualsiasi controversia la quale, in quanto consequenziale alla sentenza di separazione o di divorzio, implichi un'interpretazione dei contenuti della sentenza medesima.

Bastino, a confutazione di tale assunto, oltre al richiamo di tutta la giurisprudenza maturata (cfr. Cass. 6751/96, Cass. 4978/01) in ordine all'interpretazione del giudicato esterno o del titolo esecutivo (la quale ultima è naturalmente lungi dal rappresentare una supposta prerogativa del giudice che abbia emesso la pronuncia, è aperta alla eventuale competenza di qualsiasi giudice di merito successivamente adito) la considerazione per cui ogni provvedimento avente carattere decisorio, una volta connotato dal requisito del passaggio in giudicato, e separatosi dal giudice che lo abbia emesso, transita esso stesso nel novero dei fatti giuridici (quand'anche dotato di sue specifiche attitudini ed effettualità in ordine alla portata stessa del giudicato) aperto - in quanto tale, ed ove pertinente e rilevante - alla cognizione di qualsiasi altro organo giurisdizionale successivamente adito (Cass. 2003/8915).

Quindi, nel caso di specie, la competenza per valore ad emettere il decreto ingiuntivo opposto spettava al Giudice di Pace e non al Tribunale.

Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo.

Il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli art. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 2010, n. 22958).

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento dell'eccezione e domanda proposte da parte appellante-opponente:

- dev'essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale ad emettere il

decreto ingiuntivo opposto;

- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che va revocato;

- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere il giudizio innanzi al Giudice di Pace competente per valore.

Le spese del primo grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della B. per il principio della soccombenza, mentre devono compensarsi quelle del presente grado, attesa la statuizione d'inammissibilità emessa ex officio con la sentenza che si va a riformare.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

a. dichiara la competenza del Giudice di Pace di Taranto ad emettere l'ingiunzione;

b. dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, lo revoca;

c. assegna il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace competente;

d. condanna xxx al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi Euro. 1.500,00, oltre accessori di legge;

e. compensa le spese di questo grado.

Così deciso in Taranto il 2 novembre 2012, nella camera di consiglio della sezione civile della sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2013.